

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

## COMUNICATO UFFICIALE N. 1/TFN – Sezione Vertenze Economiche (2016/2017)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 7 luglio 2016, ha assunto le seguenti decisioni:

### I° COLLEGIO

Avv. Fabio Di Cagno **Presidente**; Avv. Marco Baliva, Avv. Lorenzo Maria Coen, Avv. Roberto Pellegrini, Avv. Enrico Vitali **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia.

**1) RECLAMO N° 197 DELLA SOCIETÀ ASD BORGO GREGANICO 2015 CONTRO LA SOCIETÀ POL. D. GI. A. RE. SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 779 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE CARIDI FRANCESCO), PUBBLICATA NEL C.U. 9/E DEL 5 MAGGIO 2016.**

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, accoglie il reclamo della ASD Borgo Greganico 2015 e annulla, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina restituirsi la tassa.

**2) RECLAMO N° 198 DELLA SOCIETÀ ASD VILLAFRANCA VERONESE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE GASPARI FABIO, PUBBLICATA NEL C.U. 328 DEL 16 MAGGIO 2016.**

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo della ASD Villafranca Veronese e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

**3) RECLAMO N. 199 DELLA SOCIETÀ ADC FOSSALTESE CONTRO LA SOCIETÀ ASD BIBIONE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 817 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE ORLANDO MATTEO), PUBBLICATA NEL C.U. 9/E DEL 5 MAGGIO 2016.**

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, dichiara inammissibile il reclamo della Società ADC Fossaltese.

Ordina incamerarsi la tassa.

### II° COLLEGIO

Avv. Fabio Di Cagno **Presidente**; Avv. Roberto Borgogno, Avv. Lorenzo Maria Coen, Avv. Antonino Piro, Avv. Marina Vajana **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia.

**4) RECLAMO N° 200 DEL SIG. MONTENEGRO ANDREA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON LA SOCIETÀ ADC ARS ET LABOR GROTTAGLIE, PUBBLICATA NEL C.U. 328 DEL 16 MAGGIO 2016.**

Ordinanza

**5) RECLAMO N° 201 DELLA SOCIETÀ GENOA CFC SPA CONTRO LA SOCIETÀ REGGINA CALCIO SPA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 790 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE FALZETTA LORENZO), PUBBLICATA NEL C.U. 9/E DEL 5 MAGGIO 2016.**

Ordinanza

**6) RECLAMO N° 202 DELLA SOCIETÀ ASD SAN GIACOMO CHIERI CONTRO LA SOCIETÀ USD MARENTINESE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 799 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE LANCINI ANDREA – RIC. N. 822 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE PISANI GIUSEPPE), PUBBLICATA NEL C.U. 9/E DEL 5 MAGGIO 2016.**

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, dichiara inammissibile il reclamo della Società ASD San Giacomo Chieri. Ordina incamerarsi la tassa.

### III° COLLEGIO

Avv. Fabio Di Cagno **Presidente**; Avv. Roberto Borgogno, Avv. Giuseppe Lepore, Avv. Antonino Piro, Avv. Marina Vajana **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia.

**7) RECLAMO N° 205 DELLA SOCIETÀ US AVELLINO 1912 SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD URBETEVEVERE CALCIO AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 179 – PREMIO ALLA CARRIERA PER IL CALCIATORE BIRASCHI DAVIDE), PUBBLICATA NEL C.U. 9/E DEL 5 MAGGIO 2016.**

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, accoglie il reclamo della US Avellino 1912 Srl e annulla, per l'effetto, l'impugnata certificazione della Commissione Premi. Ordina restituirsi la tassa.

**8) RECLAMO N° 175 DELLA SSD ARL POTENZA CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE SICIGNANO PIETRO, PUBBLICATA NEL C.U. 273 DEL 23 MARZO 2016.**

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche,

accoglie il reclamo della SSD arl Potenza Calcio e, per l'effetto, in parziale riforma della impugnata decisione della CAE – LND, dichiara essa reclamante tenuta a corrispondere al calciatore Sicignano Pietro il complessivo importo di € 2.300,00 (Euro duemilatrecento/00).

Visto l'art. 30, comma 36 CGS, per le ragioni di cui in motivazione, dispone rimettersi gli atti alla Procura Federale in sede, per gli ulteriori accertamenti e per gli eventuali deferimenti di competenza.

Ordina restituirsi la tassa.

**Il Presidente del TFN**  
**Sez. Vertenze Economiche**  
Avv. Fabio Di Cagno

**Pubblicato in Roma il 8 luglio 2016**

**Il Segretario Federale**  
Antonio Di Sebastiano

**Il Presidente Federale**  
Carlo Tavecchio